

STUDIO LEGALE
AVV. GIOVANNI DI MARTINO
Via Dott. Ragusa, 152 – 93015- Niscemi (CL)
Tel. Fax- 0933 958006- PEC
avvgiovdimartino@legalmail.it

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c con istanza ex art. 700 c.p.c.

Ill.mo Sig. Giudice,

LONGO ALFONSA nata a Niscemi (CL) il 28.04.1960 e residente in Catania, Viale Angelo Vasta, n. 71, Cod. Fisc. LNGLNS60D68F899A, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Martino, cod. fisc. DMRGNN60C11F899L del Foro di Gela con studio in Niscemi Via Dott. Ragusa, 152, il quale si dichiara disponibile a ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio, al numero di fax 0933.958006 e/o all'indirizzo PEC avvgiovdimartino@legalmail.it, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Martino in Niscemi Via Dott. Ragusa, 152, in virtù del mandato reso in calce del presente atto.

Ricorrente

Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (CF.:80185250588), in persona del Ministro pro tempore, dom.to, per la carica, presso la sede, al Viale Trastevere n.76/A, 00153 Roma, PEC: dgruf@postacert.istruzione.it, rapp.to e domiciliato per la carica ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla Via Vecchia Ognina n. 149- 95100 Catania (C.F. 80014130878), PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;
- 2) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, USR Sicilia**, via Giovanni Fattori, n.60, 90146 Palermo, (C.F. 80018500829), PEC: drsi@postacert.istruzione.it, rapp.to e domiciliato per la carica ex



lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Vecchia Ognina n. 149- 95100 Catania (C.F. 80014130878), PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

- 3) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Catania** via Coviello, 15, 95128, Catania, (C.F. 80008730873), PEC: uspct@postacert.istruzione.it, rapp.to e domiciliato per la carica ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla Via Vecchia Ognina n. 149- 95100 Catania (C.F. 80014130878), PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;
- 4) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, via l. Pianciani, 32, 00185 Roma, (C.F. 97248840585), PEC drla@postacert.istruzione.it, rapp.to e domiciliato per la carica ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla Via Vecchia Ognina n. 149- 95100 Catania (C.F. 80014130878), PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
- 5) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- Ambito Territoriale di Bergamo** via Pradello, 12 -24121 Bergamo (C.F. 80031070164) PEC: uspbhg@postacert.istruzione.it rapp.to e domiciliato per la carica ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, alla Via Vecchia Ognina n. 149- 95100 Catania (C.F. 80014130878), PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

Mobilità 2017/2018

Per l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte:

- a) della **graduatoria relativa alla mobilità relativa all'anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di secondo grado di cui al bollettino pubblicato in data 20.07.2017 sul sito internet dell' USP di Catania,**



nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere trasferita negli **Ambiti Scolastici Territoriali della Sicilia: Ambito 0010;0009;0006,0007,0008,0026, Provincia Siracusa, Sicilia Ambito 0014. 0013, Provincia di Enna, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Ragusa, Provincia di Palermo, Sicilia Ambito 0002, 0003** indicati nella propria domanda (v. allegato n. 1);

- b) della **Tabella di valutazione dei titotoli e servizi allegata al CCNI Mobilita dell'11 aprile 2017**, nella parte in cui prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie e nelle scuole pubbliche di istituzione regionale non sia valutabile ai fini del trasferimento.(v. **allegato n. 2).**

Mobilita 2016/2017

In via subordinata per l'annullamento e/o la disapplicazione, previa sospensione, anche inaudita altera parte,

- a) degli **elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) a.s. 2016/2017 scuola secondaria di secondo grado”** degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente in uno degli **Ambiti Territoriali della Sicilia 0009, 0010, 0006, 0007, 0008, 0025, 0026, 0014, 0024, 0023, 0005, 0004, 0013, 0017, 0019, 0021, 0014, 0020, 0022, 0011, 0012, 0015, 0002, 0003, 0016, 0028, 0027, 0001 e degli altri a seguire dalla stessa indicati in domanda** quali sedi preferite; rispettivamente come numero d'ordine di preferenza al n 1, al n. 28 (**v. allegato n. 3** bollettino ambito provincia di Catania);
- b) della Premessa alle “Note Comuni” allegate al C.C.N.I. dell'8.04.2016 nella parte in cui prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie e nelle scuole pubbliche di istituzione regionale non sia valutabile ai fini del trasferimento. (**v. allegato n. 4).**

* * *



Preliminarmente sulla competenza territoriale del Giudice Ordinario adito

Prima di esaminare la questione di merito, appare utile dedurre in ordine anche ad altra presumibile e strumentale eccezione di controparte, evidenziando le ragioni per cui il Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia va individuato nel Tribunale di Catania.

L'art. 413 co. 5 c.p.c., introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. n.80/98, prevede la competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto; esso deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. n.11831/2002; ex multis Cass. n. 3111/12; Trib. di Venezia, sent. n. 562/15).

L'impostazione, di cui sopra, è stata da ultimo confermata dalla recente ordinanza della Suprema Corte n. 23002/15 alla quale ci si riporta per ogni ulteriore commento.

La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato che per “ufficio al quale il dipendente è addetto” deve intendersi **“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”** e ciò al fine di “garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21562/2007 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15344/2004).

La competenza territoriale corretta va, pertanto, individuata presso il Giudice nella cui circoscrizione vi è , nel caso de quo, **la scuola alla quale la docente si trova addetta al momento del deposito del ricorso**; ciò non solo in base alla interpretazione letterale della norma, come sopra indicata, ma anche in considerazione della ratio sottesa alla stessa norma.

La ricorrente, (a seguito dell'istanza presentata per ottenere l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017), è stata destinataria di un provvedimento di



assegnazione provvisoria fino al 31 agosto 2017, presso l'Istituto Tecnico "Pietro Branchina" di Adrano (prov. di Catania) (v. all. n. 5).

In considerazione di quanto sopra esposto, poiché attualmente la ricorrente presta il suo servizio presso l'Istituto Tecnico Branchina che ha sede all'interno del territorio del **Comune di ADRANO**, rientrando nella circoscrizione **del Tribunale di Catania**, lo stesso deve ritenersi, in funzione del Giudice del Lavoro, competente territorialmente a conoscere la presente causa.

PREMESSA

- In data **13.7.2015** è stata emanata la **legge n.107/2015**, che ha istituito un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, destinato, ex art.1 comma 96, sia ai docenti inseriti nelle G.A.E. che ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso, di cui al D.D.G. n. 82/2012.
- La **legge n. 107/15** ha disciplinato, inoltre, **all'art. 1 comma 108**, anche le procedure relative alle **operazioni di mobilità** del personale docente per l'a.s. 2016/2017.
- Con il **C.C.N.I. dell'8.04.2016 (all. 4)** la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 è stata distinta in due grandi fasi:
 - **Prima Fase ("A"** dell'art. 6 C.C.N.I.): ha riguardato i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province di assegnazione con la consueta mobilità "da scuola a scuola";
 - **Seconda Fase ("B", "C" e "D"** dell'art. 6 C.C.N.I.): ha riguardato i movimenti dei docenti tra province diverse con trasferimenti tra ambiti territoriali. Si tratta della fase di mobilità straordinaria (che nel caso de quo ci riguarda con particolare riferimento **alla "Fase B"**), avente ad oggetto i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.
- Le relative procedure di mobilità nazionale e le modalità di partecipazione sono state disciplinate dall' **O.M. 241/2016 dell'8.04.16, (v. all. 6)** che ha



regolamentato le modalità di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I. dell'8.04.2016.

Con riferimento alla **mobilità 2017/2018**, la stessa è stata regolata dal CCNI Mobilità, siglato in data 11 aprile 2017 (v. **all. n. 2**) e dalla **ordinanza emanata dal Miur in data 12 aprile 2017** (v. **allegato n. 7**) con la quale sono state indicate le modalità di presentazione della domanda e le varie fasi successive.

FATTO E DIRITTO

Mobilità anno scolastico 2017/2018

- a) La ricorrente **Longo Alfonsa**, insegnante abilitata nella scuola **d'istruzione secondaria di secondo grado Classe di concorso: A446- Lingua e civ. straniera (spagnolo)**, veniva immessa in ruolo posto comune, proveniente dalle GAE (graduatorie ad esaurimento) con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, giusto provvedimento di nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, che le ha conferito la titolarità della sede provvisoria presso la Scuola Polo Liceo Classico Statale "Pilo Albertelli" di Roma, così come risulta dal contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 28.10.2015. (**cfr. all. 8**) e successivamente a seguito della procedura di mobilità 2016/2017 ha avuto assegnata la sede di titolarità presso l'ISIS Mamoli di Bergamo Ambito Scolastico Lombardia 0004.
- b) Per l'a.s. **2016/2017**, le è stata concessa **l'assegnazione provvisoria**, richiesta ai fini del ricongiungimento familiare, presso l'istituto "I.T. **"Branchina" di Adrano** , ove tuttora risulta in servizio fino al **31 agosto 2017, scadenza naturale dell'assegnazione (cfr. all. 5)** .
- c) La ricorrente **Longo Alfonsa** ha partecipato con apposita istanza on line alla Mobilità per l'**anno scolastico 2017/2018 (cfr. all. 9** domanda mobilita 2017/2018) disciplinata dal CCNI sulla mobilità dell' 11 aprile 2017 e dalla successiva ordinanza ministeriale del 12.4.2017 (**all. n. 7**)



Per tale procedura di mobilità il Miur, errando, ha negato alla ricorrente la valutazione del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo presso l'Istituto Tecnico Regionale con sede in Catania.

Alla ricorrente è stato quindi attribuito, dall'amministrazione scolastica che ha esaminato l'istanza, solo ed esclusivamente il punteggio del servizio prestato nelle scuole statali con un **punteggio base di punti 30 oltre punti 6** da far valere solo per gli ambiti della **provincia di Catania** per il ricongiungimento al coniuge D'Alessandro Liborio ove risiede unitamente al figlio minore D'Alessandro Rosario. (cfr. all. n. 10 esito domanda di mobilità 2017/18)

Alla ricorrente invero il Miur avrebbe dovuto riconoscere in forza del servizio **pre ruolo di 14 anni** presso l'Istituto Tecnico Regionale di Catania un punteggio **base complessivo di punti 114 (14 x punti 6 per ogni anno di servizio)** con un punteggio aggiuntivo **di punti 6** per la sola provincia di Catania e così **complessivamente punti 120**.

Infatti prima del suo passaggio in ruolo nella scuola statale di istruzione secondaria, la ricorrente aveva prestato servizio presso l' **Istituto Tecnico Regionale con sede in Via Biancavilla, 10 Catania**, nei seguenti anni scolastici (cfr. all. n. 11 certificato di servizio):

1. **a.s. 2000/2001:** dal 4.10.2000 al 21.12.2000 e dal 10.01.2001 al 09.06.2001;
2. **a.s. 2001/2002:** dal 30.10.2001 al 10.07.2002;
3. **a.s. 2002/2003:** dal 30.09.2002 al 20.12.2002 e dall'8.01.2003 al 14.06.2003;
4. **a.s. 2003/2004:** dal 6.11.2003 al 20.12.2003 e dal 10.01.2004 al 06.07.2004;
5. **a.s. 2004/2005:** dal 13.10.2004 al 9.06.2005 e dal 15.06.2005 al 17.06.2005;
6. **a.s. 2005/2006:** dal 03.10.2005 al 10.06.2006;



7. **a.s. 2006/2007:** dal 02.10.2006 al 09.06.2007 e dall'11.06.2007 al 14.06.2007;
8. **a.s. 2007/2008:** dal 12.10.2007 al 30.06.2008;
9. **a.s. 2008/2009:** dal 30.09.2008 al 30.06.2009;
10. **a.s. 2009/2010:** dal 22.10.2009 al 17.06.2010;
11. **a.s. 2010/2011:** dall'11.10.2010 al 17.06.2011 e dal 20.06.2011 al 7.07.2011;
12. **a.s. 2011/2012:** dal 28.09.2011 al 10.07.2012;
13. **a.s. 2012/2013:** dal 1.10.2012 al 14.06.2013;
14. **a.s. 2014/2015:** dal 2.10.2014 al 30.06.2015;

Se alla ricorrente fosse stata riconosciuto il punteggio corretto di cui sopra avrebbe potuto avere certamente riconosciuto il trasferimento per la mobilità 2017/2018. Infatti comparando i bollettini pubblicati in data 20 luglio 2017 a seguito della stesura della graduatoria si è potuto constatare che - **MACCARRONE ROSY MARIA** c.f. MCCRYM67S43A026L , avendo partecipato come la ricorrente, alla mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2017/2018, ha ottenuto il trasferimento nonostante l'attribuzione di un punteggio inferiore (**punti 111,00**) della ricorrente, nell'ambito Sicilia 0008, provenimnte dall'Ambito Sicilia 0027 e così

- **VERZI' ALFIO** c.f. VRZLFA66A12A841V avendo partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 ha ottenuto il trasferimento nonostante l'attribuzione di un punteggio inferiore (**punti 117**) della ricorrente nell'ambito Sicilia 0007, provenimnte dall'Ambito Sicilia 0012

In merito alla domanda subordinata relativa alla Mobilità anno scolastico 2016/2017

La ricorrente, trovandosi in possesso dei requisiti per poter partecipare alla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, prevista **dalla Seconda Fase**, trasferimenti interprovinciali, riservata ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 (in deroga al vincolo triennale), ha partecipato alla



mobilità con questa Fase, presentando apposita domanda (**cf. all. 12**) secondo le indicazioni previste dall'O.M. n. 241/2016 citata.

L'art. 9 comma 17 dell'O.M. 241/16 prevede che *“Il personale del comma 96 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane...”*.

In virtù della sopracitata norma regolamentare, la ricorrente (assunta nell'a.s. 2015/2016 per scorrimento delle G.A.E. nell'ambito della “Fase B” del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla legge n. 107/15) ha dovuto concorrere, ai fini del trasferimento, per tutti gli ambiti delle province italiane. Indicando nella relativa domanda, ai sensi e per gli effetti dell' art. 9 comma 10 dell'O.M. 241/16, “sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province”.

La docente **Longo Alfonsa** ha ritualmente presentato domanda di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'assegnazione ambito livello nazionale per la scuola secondaria di secondo grado, indicando nell'apposito allegato D tutti i servizi pre ruolo prestati ivi compresi quelli presso l'Istituto Tecnico Regionale con sede in Catania ammontanti complessivamente a **n. 14 anni di servizio** che avrebbero comportato in favore della ricorrente, se fossero stati valutati dall'amministrazione resistente, un punteggio aggiuntivo pari a punti 3 per ogni anno di servizio e quindi un **complessivo punteggio aggiuntivo di 42 punti**.

Purtroppo il Miur non ha ritenuto di valutare detto servizio prestato dalla ricorrente e ha riconosciuto di conseguenza alla stessa un punteggio di **punti 13**, ovvero con punteggio di **punti 19** nella provincia di Catania per l'aggiunta di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, ivi residente. (**v. all. n. 13 autocertificazione di residenza**)

Nella richiamata domanda ha rappresentato le preferenze territoriali indicando, con riferimento ai primi ventotto ambiti del numero d'ordine, la



Regione Sicilia Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008, 0025, 0026, 0014, 0024, 0023, 0005, 0004, 0013, 0017, 0019, 0021, 0014, 0020, 0022, 0011, 0012, 0015, 0002, 0003, 0016, 0028, 0027, 0001. E poi altri ambiti territoriali nella Regione Calabria, della Lombardia, del Lazio, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia Romagna e della Liguria.

La richiesta di mobilità è stata presentata dalla ricorrente a mezzo istanza online sul sito www.istanzeonline.it (**v. all. 12- DOMANDA MOBILITA' NAZIONALE**). L'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma con provvedimento avente ad oggetto "Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale" le comunicava i dati presi in considerazione, ai fini della valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, e tra questi le riconosceva un punteggio base di 13 punti ed un punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di 6 punti per la sola provincia di Catania ove risiede il coniuge e il nucleo familiare (**v. all. n. 14** esito valutazione domanda di mobilità).

Nella citata domanda la ricorrente ha indicato, a pag. 6, le preferenze territoriali, scegliendo, come primi n. 28 ambiti del numero d'ordine, la Regione **Sicilia, Ambito 0009, 0010, 0006, 0007, 0008** (tutti all'interno dell'ambito della provincia di Catania) e **0025, 0026, 0014, 0024, 0023, 0005, 0004, 0013, 0017, 0019, 0021, 0014, 0020, 0022, 0011, 0012, 0015, 0002, 0003, 0016, 0028, 0027, 0001 per tutti gli altri ambiti della regione Sicilia..** Come sopra già detto va evidenziato che il MIUR nell'attribuzione del punteggio riconosciuto non ha valutato il servizio prestato per ben **14 anni** di seguito presso l'istituto Tecnico Regionale cdi Catania che è una **scuola di istruzione pubblica istituita dalla Regione Sicilia**, il cui servizio pertanto, alla stregua di quella statale, andava per intero riconosciuto.

Invero la ricorrente nel compilare lo schema di domanda on-line predisposto dal MIUR nell'apposito allegato D ha indicato tutti i servizi pre ruolo effettuati presso il citato Istituto Regionale pareggiato; nonostante ciò non le



è stato valutato dal Miur, in forza del divieto di valutazione di tale servizio, inserito nella Premessa delle “Note Comuni” nel CCNI dell’8.04.2016.

Come meglio sarà spiegato *infra*, al contario, tale servizio doveva essere preso in considerazione anche ai fini della mobilità, con la conseguenza che dovrà essere aumentato di ulteriori **punti 42** (3 punti per ogni anno scolastico) il punteggio complessivo attribuito alla ricorrente, il cui totale del punteggio base risulterebbe essere di **punti 55** + ulteriori **punti 6** per la sola provincia di Catania **punti 61**.

In data 13 agosto 2016 sono stati pubblicati i Bollettini di trasferimento nei siti Web degli ambiti territoriali per ciascuna provincia. A seguito della consultazione dei citati bollettini e in particolare di quelli degli ambiti prescelti e indicati in domanda, constatava che il chiesto trasferimento non le era stato accordato negli ambiti prescelti come prime preferenze in Sicilia, ma veniva trasferita in Lombardia. Ciò veniva comunicato alla ricorrente anche attraverso notifica al suo indirizzo di posta elettronica assegnatole di @istruzione.it nella stessa data (**cfr. all. 15**).

In seguito alla pubblicazione dell’elenco delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale Provinciale di CATANIA dell’Ufficio Scolastico Regionale di SICILIA in data 13 agosto 2016, la ricorrente ha constatato che diversi aspiranti al trasferimento che si trovavano nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa fase di mobilità della ricorrente (fase B), hanno ottenuto il trasferimento verso gli stessi ambiti prescelti come prime preferenze dalla stessa, pur avendo avuto attribuito un punteggio inferiore e senza che si siano avvalsi di alcuna precedenza. A tal fine si indica :

1. **RINZIVILLO MARIA CAROLINA** c.f.
RNZMCR64P70M088S che ha ottenuto il trasferimento verso
l’Ambito Sicilia 0028 **con punti 55**

Dall’esame dei bollettini pubblicati dal MIUR, contenenti le graduatorie di coloro che avevano richiesto la mobilità, si appalesa inspiegabilmente come



la docente Rinzivillo Maria Carolina con punteggio pari alla ricorrente ma di età inferiore rispetto alla ricorrente abbia ottenuto il trasferimento nello stesso ambito prescelto dall'ins. **Longo Alfonsa**, pur avendo avuto attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello da riconoscere alla ricorrente (**55+6**). Evidentemente qualcosa non ha funzionato per il verso giusto nell'algoritmo utilizzato dal MIUR per la stesura delle graduatorie causando un grave danno all'odierna ricorrente.

Sul Servizio prestato presso l'Istituto Tecnico Regionale con particolare riguardo alla natura dell'Istituto Regionale di Catania ove la ricorrente ha prestato il servizio pre ruolo oggetto della mancata valutazione da parte del Miur, si evidenzia quanto segue:

- 1) Preliminarmente va rilevata l'illegittimità della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016 e successivamente per la mobilità riferita all'a.s. 2017/2018 alle Note comuni allegate al CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestati nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*.

In base alla predetta disposizione, il MIUR ha illegittimamente omesso di valutare, **il servizio prestato dai docenti presso le scuole Regionali Pareggiate-paritarie della Regione Siciliana**, non considerando, innanzi tutto, che la Regione Sicilia, in forza di Legge Costituzionale, **è una Regione a Statuto Speciale** e, in quanto tale, gode di particolari forme e condizioni di autonomia normativa e gestionale.

Il Testo dello Statuto Speciale della Regione Siciliana è stato approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno



d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato nel tempo da altre leggi costituzionali e da ultimo con legge 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell'1 febbraio 2001), per cui assume a rango di Legge costituzionale.

La Regione Siciliana, per ciò che **concerne la materia dell'istruzione, gode di competenza esclusiva** per la materia di istruzione primaria (cfr. art. 14 Statuto siciliano), mentre opera entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (c.d. competenza concorrente) perciò che concerne la materia di istruzione secondaria e universitaria (art. 17 Statuto siciliano).

In forza di tale assetto normativo costituzionale e dell'autonomia prevista dallo Statuto, la Regione Sicilia, fin dal lontano 1968, **ha istituito scuole regionali in tutto e per tutto equiparate a quelle statali, ossia ha creato delle scuole “pareggiate” a quelle dello Stato.**

In particolare, con decreti del **1968/1969 (D.A. 1366 del 2 settembre 1969)** emanati dall'**Assessorato dell'Istruzione** e della Formazione professionale della Regione Siciliana, gli Istituti Regionali d'arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra e **l'Istituto Tecnico Regionale di Catania**, istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954, **hanno ottenuto lo status di “pareggiamento” divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.**

Il riconoscimento dello status di scuola pareggiata in Sicilia è avvenuto, dunque, prima dell'emanazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D. L.vo n. 297/1994.

Con L.R. n. 34 del 5 settembre 1990 il Legislatore regionale siciliano in merito alla gestione delle proprie scuole regionali si è uniformato interamente alla legislazione statale, equiparandole in tutto e per tutto a quelle statali.

Va richiamato inoltre l'art. 356 del citato D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*), che ha



disciplinato espressamente il c.d. **“pareggiamento”**, definendolo come un istituto limitato a scuole secondarie gestite da enti pubblici o enti ecclesiastici che rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica, anche con riferimento al numero ed al tipo di cattedre, nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

La predetta disposizione statale, per ciò che concerne le scuole regionali siciliane in oggetto, **presso cui l’odierna ricorrente come rilevato in punto di fatto ha prestato servizio pre-ruolo negli anni scolastici dal 1999/2000 all’a.s. 2014/2015**, ha semplicemente confermato la natura di scuole pareggiate degli istituti regionali siciliani.

Il servizio prestato dai docenti presso le scuole regionali pareggiate, i quali docenti devono avere gli stessi requisiti dei docenti che prestano servizio presso le scuole statali, ha, dunque, lo stesso valore legale del servizio prestato presso le scuole statali, anche ai fini della mobilità 2017/2018.

Si rammenta inoltre che a seguito della emanazione della legge statale sulla parità scolastica avvenuta con la legge n. 62/2000, la Regione Sicilia con propri Decreti assessoriali del 5 febbraio 2002 nn. 28-33, ha conferito agli Istituti Regionali d’arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Stefano di Camastra e l’**Istituto Tecnico Regionale di Catania**, **oltre allo status di scuola pareggiata**, che discende come evidenziato in precedenza dal fatto che le scuole regionali sono gestite con le stesse regole delle scuole statali (cfr. L.r. n. 34/1990) e rilasciano titoli di studio identici a quelli delle scuole statali, il riconoscimento **anche dello status di scuola paritaria**, ossia di scuola che, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, è abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Le scuole regionali siciliane mantengono ancora oggi sia lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie, per cui il servizio prestato presso tali scuole deve essere a tutti gli effetti di legge equiparato a servizio prestato presso scuole statali.



La Regione siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana ha ribadito tali principi nella Nota prot. n. 36093 del 23 giugno 2016, inviata ai suoi istituti, che si allega alla presente (cfr. all. n. 16).

Il servizio prestato presso le scuole regionali siciliane pareggiate deve, dunque, essere valutato a tutti gli effetti di legge, compresa la mobilità, anche alla luce dello *status* di scuola paritaria introdotto con Legge 10 marzo 2000, n. 62.

In argomento, si segnala la sentenza n. 1102/2002 del Consiglio di Stato: **“La mancata valorizzazione del servizio prestato nelle scuole pareggiate e paritarie comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza ed equità (artt. 3, 36 e 97 Costituzione), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs 165/01.”**

La mancata valutazione del servizio pre-ruolo prestato dalla docente odierna ricorrente presso le Scuole Regionali Siciliane Pareggiate-Paritarie, viola anche la Clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, espressione di un principio costituzionale comunitario fondante l'ordinamento dell'unione europea che si pone ad un grado superiore rispetto alle leggi nazionali, secondo cui: *“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ... 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”*.



Sul Servizio prestato presso le Scuole Paritarie

La mancata valutazione del servizio prestato presso le scuole paritarie dalla odierna ricorrente costituisce una grave violazione di legge e disattende un principio ormai consolidato e riconosciuto nel nostro ordinamento: **la piena parità giuridica tra le scuole paritarie e quelle statali.**

Infatti, dopo l'approvazione della **legge 10 marzo del n. 62/2000** avente ad oggetto le "Norme sulla parità scolastica", il **D.L. 3 luglio del 2001, n. 255** (convertito successivamente nella legge 20 agosto 2001, n. 333,) all'art. 2 comma 2 ha disposto che il servizio prestato presso le scuole paritarie sia valutato alla stregua di quello prestato presso le scuole statali. Esso così recita: «... *I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*», nonché le Tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente, in applicazione della norma di legge di cui supra, hanno previsto che si applichi eguale punteggio e per il servizio svolto presso le scuole statali e per quello svolto presso le scuola paritarie, senza distinzione di ordine e grado.

La disciplina delle scuole paritarie è principalmente contenuta nella legge n. 62/2000 e nel d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27). La prima all'art. 1 comma 1 così dispone: «*Il sistema nazionale di istruzione (...) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita*».

Il d.l. n. 250/2005, invece, all'art. 2 comma 2 prevede che «*I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*».



La conclamata parità tra i due servizi d'insegnamento (statale e paritario) è condivisa, secondo un orientamento, ormai, consolidato, dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. **La giurisprudenza amministrativa**, in particolare, così si è pronunciata negli anni:

“L’art. 33 della Costituzione stabilisce al quarto comma che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali...” (**Cons. Stato, Sez. VI , n. 2517/2015 nonché T.A.R. Lombardia Sez. III, n. 859/2014**).

“Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi, sicché le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, vale a dire l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita” (**T.A.R. Lombardia, Sez. III n. 494/2015**).

“... la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa” (**Consiglio di Stato, sent. n. 1102/2002**).

L'orientamento giurisprudenziale conferma ulteriormente che il servizio prestato presso le scuole statali e quello prestato presso le scuole paritarie deve essere trattato allo stesso modo altrimenti si creerebbe un contrasto con gli artt. 3 comma 2 e 33 comma 4 Cost., per la discriminazione e la disparità di trattamento tra situazioni e soggetti che della costituzione sono posti sullo stesso piano. Infatti, nessun regime differenziato può essere attuato per la medesima situazione in un contesto secondo cui il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e paritarie.



Pertanto, garantendo lo Stato un trattamento eguale tra gli studenti delle scuole statali e paritarie tale trattamento non può che riferirsi anche al personale docente, a maggior ragione dopo il riconoscimento legislativo della piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 31/7/2001, infatti, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione carriera (**Trib. Caltagirone Sez. Lavoro, 11.07.2016, n. 535**)

Quindi, la ricorrente interpretando in modo letterale le disposizioni di legge e facendo affidamento legittimo su quanto statuito dalle stesse (con particolare riferimento alla legge n. 62/2000), ha svolto parte del suo servizio di insegnamento presso le scuole paritarie proprio in virtù del riconoscimento tra queste ultime e le scuole statali, operato dalla legge vigente. Negli anni, infatti, ha visto aumentare la sua posizione nelle graduatorie ad esaurimento grazie al punteggio accumulato di anno in anno nelle scuole paritarie proprio perché l'aggiornamento delle graduatorie, con periodicità annuale, deve esser ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla l. 62/2000 a quelli prestati nelle scuole statali (**Cons. Stato, Sez. VI, n. 935/2007; n. 989/2007; n. 5168/2006; n. 2695/2002**)

La giurisprudenza amministrativa e del lavoro che si è pronunciata nei mesi scorsi in questa materia ha così affermato il principio secondo cui *"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli*



istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta, formativa" (cfr. **Consiglio di Stato, sentenza n. 1102/2002**), nonché la giurisprudenza del lavoro, la quale ha rimarcato come "proprio la Legge 10 marzo 2000 n. 62 che... ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n.255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del d. lgs. 16/4/1994, n. 297" (cfr. **Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n.64/2014**).".

Ne discende che la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.



Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. (**Trib. Milano Sez. Lavoro, 20.07.2016, n. 6202**),

Allo stesso modo il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, ha disapplicato la disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI nella parte in cui prevede che, ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente, non sia valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie, poiché il servizio prestato presso le scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura in cui è valutato quello statale (**Trib. Napoli, Sez. Feriale Lavoro, 06.09.2016, n. 17451**).

In conformità alle pronunce sopra citate si indicano inoltre i seguenti pronunciamenti: **Tribunale di Lecce ordinanza del 4.11.2016 n. 47197; Tribunale di Lanciano ordinanza del 4.11.2016 n. 2427; Tribunale di Mantova ordinanza del 16.11.2016 n. 505.**

Quanto sopra richiamato suffraga con elementi normativi e giurisprudenziali il contestato illegittimo comportamento del MIUR allorquando ha deciso di applicare il divieto di validazione del servizio prestato nelle scuole paritarie. Orbene, la ricorrente **LONGO ALFONSA**, dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2014/2015, ha svolto il proprio servizio d'insegnamento presso il su indicato **Istituto Regionale con sede in Catania, scuola pubblica di istituzione della Regione Sicilia.**

Ai fini della domanda di mobilità, alla ricorrente è stato valutato sia nella procedura della mobilità 2016/2017 che nella procedura di mobilità 2017/2018 soltanto il servizio d'insegnamento prestato nelle scuole statali. Il



MIUR nel primo caso ha riconosciuto un punteggio base pari a Punti 13, oltre punti 6 negli ambiti della sola provincia di Catania per il ricongiungimento al coniuge che risiede a Catania, totalizzando un punteggio di punti 19 (servizio valutato 3 punti per ogni anno servizio valutato 6 punti per ogni anno secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI dell'8 aprile 2016); nel secondo caso riconoscendo un punteggio base di punti 30 oltre punti 6 negli ambiti della provincia di Catania per il ricongiungimento al coniuge (servizio valutato 6 punti per ogni anno secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI dell'11 aprile 2017).

A causa di tale penalizzazione la ricorrente ha perso maggiori chances di trasferimento in Sicilia.

Ella ha compiuto delle scelte durante la sua carriera professionale sulla base dell'affidamento che ha avuto nei confronti della legge n. 62 del 2000 (nonché sul D.L. n. 255/2001) di riconoscimento del servizio prestato presso la scuola di istituzione regionale al pari di quello prestato presso le scuole statali, tant'è che sulla base di tale equiparazione ha lavorato per ben 15 anni presso la suddetta scuola.

Sulla base di quanto previsto dalle disposizioni riportate e delle recenti pronunce di questo **Tribunale in funzione di GDL (c.fr ordinanza n. cronol. 25081/2017 del 17.07.2017- RG n. 11815/2016-1 giudice estensore dott.ssa Musumeci ed ancora all'ordinanza di questo Tribunale resa nel procedimento iscritto al n. 9299/2016 R.G. (giudice estensore dott.ssa Sonia Di Gesu) e all'ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 1518-1/2017 R.G. (giudice estensore dott.ssa Patrizia Mirenda)**, quest'ultima con riguardo alla procedura di **mobilità reattiva all'A.S. 2017/2018**, alla ricorrente, ai fini del trasferimento, andava riconosciuto, calcolato e sommato un punteggio ulteriore rispetto a quello attribuitole dal MIUR di **ulteriori punti 84 (punti 6 per ogni anno di servizio) per un punteggio base complessivo di punto 114 e di un punteggio da far valere**



solo per gli ambiti territoriali della provincia di Catania ove risiede il coniuge di punti 120 (114 + 6)

Alla luce del nuovo ed effettivo punteggio da attribuire alla ricorrente dovrà essere effettuata la comparazione del bollettino pubblicato per i trasferimenti interprovinciali relativi all'Ambito Sicilia e più specificatamente con quelli indicati dalla ricorrente: **Sicilia Ambito 0010;0009;0006,0007,0008,0026, Provincia Siracusa, Sicilia Ambito 0014. 0013, Provincia di Enna, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Ragusa, Provincia di Palermo, Sicilia Ambito 0002, 0003.** Tale operazione di comparazione ha evidenziato che i colleghi della ricorrente **Maccarrone Rosy Maria** e **Verzì Alfio** sopra elencati, hanno avuto attribuito un punteggio pari o inferiore ai punti 120, ottenendo ugualmente il chiesto trasferimento negli stessi ambiti territoriali della provincia di Catania, prescelti dalla ricorrente, mentre, alla stessa, sulla erronea attribuzione di un punteggio che non ha tenuto conto illegittimamente del servizio prestato nella Scuola Pubblica di Istituzione Regionale, è stato negato il detto trasferimento dalla sede di titolarità Regione Lombardia Ambito 0004 della Provincia di Bergamo.**(cfr. all. n. 1).** Il divieto di equiparazione del servizio prestato nelle c.d. scuole paritarie inserito, in calce alle "Note Comuni" sopra citate rappresenta una contraddizione logica; è disposto infatti che « **Il servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole regionali, non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera (...)**».

Tale disposto contrasta palesemente con la legge nazionale c.d. "sulla parità scolastica" sopra richiamata e con la normativa sullo status delle scuole regionali.

Infine va fatto evidenziare che da sempre l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, così come tanti altri uffici territoriali del MIUR del resto d'Italia, (Piemonte e Campobasso) ha valutato tali servizi, ma così non è stato nel caso della odierna ricorrente ad opera dell'uffici scolastici territoriali di Bergamo (per la mobilità 2017/18) e di Roma (per la mobilità



2016/17), competenti ad esaminare la domanda di mobilità della sig.ra Longo.

La mancata valutazione del servizio prestato presso le scuole regionali pareggiate dall'odierna ricorrente negli anni sopra indicati al pari di quello prestato nelle scuole statali è illegittima anche nella denegata ipotesi in cui le scuole regionali siciliane venissero considerate soltanto paritarie.

Pertanto, si chiede per le argomentazioni sopra esposte :

la disapplicazione delle “Note Comuni” riportate in calce alla Tabella allegata al CCNI nella parte in cui prevede che il servizio prestato presso le scuole paritarie e le scuole pareggiate regionali non è valutabile, per

-Illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle disposizioni di cui alle “Note Comuni” allegate al CCNI per la mobilità.

Il disposto delle “Note Comuni”, allegato al CCNI per la mobilità del personale docente, nella parte in cui prevede che il servizio prestato presso le scuole paritarie e di istituzione regionale non è valutabile, si pone in palese contrasto (e violazione) con la normativa sullo status di dette scuole e con la normativa statale di cui alla legge n. 62/2000 e al D.L. n. 255/2001, il quale all'art. 2 comma 2 dispone una equiparazione tout court del servizio prestato nelle scuole statali e paritarie.

Per maggiore chiarezza si ricorda che la contrattazione collettiva nel sistema di gerarchia delle fonti sottostà alla legge, agli atti aventi forza di legge, nonché prima ancora alla Costituzione, alle norme di diritto internazionale, ai regolamenti ed alle direttive comunitarie immediatamente applicabili. Secondo questa gerarchia la contrattazione collettiva potrebbe derogare soltanto agli usi, alle consuetudini ed ai principi interpretativi. Tuttavia, il nostro legislatore ha previsto che il contratto collettivo nazionale possa derogare alle disposizioni di legge in melius, ovvero quando la deroga comporti un favore per il lavoratore rispetto alla legge derogata.

Nel caso di specie, la contrattazione collettiva nulla di favorevole prevede per il lavoratore rispetto alla normativa di riferimento vigente.



Sul punto l'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, negli anni consolidato, è assolutamente chiaro e prevede che la contrattazione collettiva non possa derogare in pejus alla legge nazionale.

La disposizione legislativa di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 (nonché della legge n. 62/2001) ha efficacia tout court ed anche quando l'efficacia venisse ipoteticamente limitata alla sola formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale docente statale, per una ragione che sarebbe logicamente difficile da comprendere, la stessa troverebbe ugualmente applicazione in via analogica in virtù dell'equiparazione prevista dalla legge n. 62/2000 e dal D.L. n. 255/2001.

Né tantomeno, alla base della valutazione del servizio paritario ai fini dell'immissione al ruolo e della mancata valutazione dello stesso ai fini del trasferimento, può essere posto il fatto che si tratta di due discipline diverse perché, per quanto supra esposto, tale argomentazione sarebbe doppiamente illogica ed irrazionale.

Delle interpretazioni del tipo di quelle infatti condurrebbero ad una violazione dei principi di uguaglianza ed imparzialità, art. 3 e 97 Cost. che devono sottendere all'operato della p.a.

A conferma di quanto esposto, si riporta quanto affermato **dalla Ragioneria centrale dello Stato con la nota n. 0069064 del 4.08.2000**, ai sensi della quale la legge n. 62/2000 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti. Nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili ai fini sia giuridici ed economici nella misura indicata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994”.

Sulla base di quanto esposto la mancata valutazione dei 15 anni di servizio prestato dalla ricorrente presso le scuole pareggiate regionali e paritarie, è illegittima.

Con il presente ricorso, la ricorrente

CHIEDE

In via principale :



Che l' ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione dell'O.M. del 12.04.2017 (**cfr. all. 7**) e del CCNI dell'11.04.2017, nella parte in cui prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie e nelle scuole pubbliche di istituzione regionale non sia valutabile ai fini del trasferimento, dichiara il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la corretta sede di servizio sulla base del punteggio effettivo e delle preferenze espresse nella domanda di **mobilità 2017/2018** e più precisamente all'interno dell'ambito scolastico prescelto come **prima preferenza Sicilia 0010** o a seguire gli altri ambiti della **provincia di Catania**;

In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, previa disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" allegate al C.C.N.I. dell'8.04.2016 nella parte in cui prevede che il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie e nelle scuole pubbliche di istituzione regionale non sia valutabile ai fini del trasferimento, di riconoscere in capo alla ricorrente il diritto di trasferimento nell'ambito scolastico Sicilia 0028

Sull'Istanza Cautelare ex art. 700 c.p.c.

La penalizzazione subita dalla ricorrente ha comportato gravi ripercussioni sulla propria vita familiare, sia dal punto di vista dei legami affettivi perché ha dovuto spezzare i legami con il proprio nucleo familiare, lasciando il marito che per motivi lavorativi non ha potuto seguirla e il figlio minore (di Rosario che frequenta la scuola superiore a Catania), allorquando si è dovuta spostare in Lombardia nella Scuola di Bergamo per prendere servizio.

Vero è che in atto, la ricorrente, a seguito dell'assegnazione provvisoria della cattedra di posto comune si trova a prestare servizio presso l'Istituto Tecnico Branchina di Adrano, ma è altrettanto vero, in considerazione della efficacia temporale del provvedimento di assegnazione, che col prossimo anno scolastico, cioè dall' 1 settembre 2017, avendo avuto negata la domanda di trasferimento, continuerà ad avere come sede definitiva quella della Scuola Istituto "Maria Grazia Mamoli" di Bergamo, ove dovrà



permanere fino a quando il MIUR non le consentirà di partecipare alla prossima mobilità, semmai sarà indetta in futuro con apposito bando. Il danno *a fortiori* deve essere considerato attuale se si prende in considerazione che la ricorrente solo in forza di provvedimento di assegnazione è stata chiamata ad insegnare per l'anno scolastico in corso nell'ambito della provincia di Catania.

La lontananza della ricorrente dal nucleo familiare - inevitabile vista la distanza fra l'ambito assegnato nella Regione Lombardia e Catania, luogo di residenza del nucleo familiare (coniuge, e figlio) renderebbe **irreparabile il pregiudizio subito** atteso che i relativi effetti lesivi andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*; pregiudizio che si rivela altresì imminente in considerazione dell'assegnazione provvisoria annuale ottenuta fino al 31 agosto 2017 presso l'Istituto di Adrano al termine della quale dovrà necessariamente rientrare in servizio nella sede della Lombardia, lasciando il proprio nucleo familiare.

In tal senso si vedano diverse pronunce del GdL di vari Tribunali che in vari ricorsi simili a quello in oggetto anche in costanza di provvedimenti di **assegnazione provvisoria** hanno ritenuto **sussistente il periculum**. (**ordinanza del GdL Trib. Caltagirone** cron. n. 2264/2017 del 26/05/2017 RG n. 321/2017; **ordinanza del GdL Trib. di Catania** cron. 25081/2017 del 17.07.2017 Rg. n. 11815/2016-1; **ordinanze del GdL del Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto** cron. n. 2003/2017 del 3.03.2017 e cron. n. 31019/2017 del 28.4.2017).

Interessante risulta essere inoltre l'**ordinanza n. 5668/2016 del 12/11/2016** del **Tribunale di Vicenza**, con la quale si è sopeso il provvedimento di assegnazione della sede di trasferimento alla ricorrente in attesa dell'udienza di merito, ritenendo sussistente il periculum in mora ed il fumus boni iuris poichè l'assegnazione in una sede così distante da quella di residenza della lavoratrice avrebbe sensibili ripercussioni sulla situazione familiare della



stessa (madre di figli adolescenti) nonché, ha sottolineato il Giudice, per “l'impossibilità di un pendolarismo accettabile e compatibile con gli impegni familiari e personali”.

Alla stessa conclusione è arrivato il **Giudice del Lavoro di Pavia**, il quale, con l'ordinanza **emessa in data 11.11.2016**, ha condannato in contumacia l'Amministrazione Scolastica a trasferire la docente ricorrente in uno degli ambiti espressi tra le prime preferenze nella domanda di mobilità perché “l'assegnazione de quo non consentirebbe alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare e la sede di insegnamento, al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia”.

Si fa presente che la mancata valutazione del servizio presso le scuole paritarie da parte del MIUR e il mancato riconoscimento del chiesto trasferimento, ha già prodotto danni irreparabili in capo alla ricorrente. Infatti mentre se avesse avuto riconosciuto il servizio prestato in precedenza, si sarebbe trovata ad avere la titolarità della sede nell'ambito del comune di residenza del proprio coniuge o a quelli più prossimi, oggi, con la modificata normativa sopra richiamata, se in seguito dovesse ottenere il trasferimento, lo stesso avverrebbe nell'ambito prescelto, ma senza una titolarità di sede, in quanto di anno scolastico in anno scolastico competerebbe al Dirigente Scolastico l'assegnazione della sede, in base alle varie esigenze. In applicazione di tale regola la ricorrente di anno in anno sarebbe costretta quindi a vagare da scuola a scuola all'interno dell'ambito provinciale anche in comuni diversi da quello di residenza del proprio coniuge posti a distanze anche rilevanti.

-Quanto alla sussistenza del presupposto **del fumus boni iuris**, è da ritenerlo **sussistente in re ipsa**.

Quello che è certo e che emerge *ictu oculi* dal semplice esame comparativo del punteggio di parte ricorrente e degli stralci di graduatoria dalla stessa indicati, prima della sede di assegnazione, è che il criterio legale e contrattualistico sia stato completamente eluso. Infatti, dalla lettura degli



stralci dei bollettini, estratti dal sito ufficiale del MIUR, emerge che negli ambiti i prescelti, prima della sede assegnata, la ricorrente ha maggiore punteggio, rispetto a colleghi assegnati in detti ambiti.

Il modus operandi, da parte del MIUR in totale spregio del principio della trasparenza degli atti della P.A. e dell'affidamento nella stessa P.A., ha generato caos tra quei docenti che hanno visto tradite le proprie legittime aspettative lavorative, in conseguenza dell'errata applicazione della legge e delle successive norme contrattuali.

Violazione del principio dell'affidamento con riferimento agli art. 2, 3, 97 Cost. - Violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità –

La ricorrente si vede irrazionalmente negata, per l'a.s. 2017/2018, la domanda di trasferimento nonostante abbia espresso in modo corretto le proprie preferenze territoriali, il cui diritto va senza ombra di dubbio salvaguardato e accertato il riconoscimento della propria posizione giuridica in base sia al CCNI sia soprattutto alla normativa di riferimento. Da quanto riassuntivamente rappresentato, i provvedimenti ministeriali impugnati sono illegittimi, perché è palese anche la violazione del principio dell'affidamento o della legittima aspettativa, di derivazione comunitaria, quale corollario del generale principio di certezza del diritto.

Sul piano costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato il fondamento del principio di affidamento negli artt. 2, 3 co.1, 51 co.1, 97 co.1 Cost., quale espressione rispettivamente del dovere di solidarietà, del principio di uguaglianza di trattamento tra posizioni eguali e ragionevolezza, del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Conclusivamente, dall'esame complessivo del quadro normativo, regolamentare e contrattuale, emerge, indiscutibilmente, che la scelta della sede, debba soggiacere al solo criterio meritocratico (punteggio) e giammai a quello della preferenza indicato in domanda, discendente solo dal caso fortuito, non essendo tollerabile, tra l'altro, che il così valorizzato principio



“di interazione tra famiglie e territorio” (art. 1, comma 3 della legge n.°107/2015), sia svilito ed affidato al solo fato.

Il fumus boni iuris è dunque, in re ipsa, in considerazione della violazione di legge e delle norme imperative, emerge già dal contrasto con le norme di rango costituzionale, nonché con l'intero impianto legislativo in materia, come rappresentato nella premessa dell'atto, considerazioni che ivi si richiamano interamente. Ad ogni modo, i provvedimenti della P.A. non possono opporsi alla normativa di legge collegata a fondamento degli stessi atti amministrativi.

Risulta, altresì, violata la **Direttiva 2005/36/CE e del T.F.U.E., in materia di non discriminazione e parità di trattamento dei lavoratori**, in quanto alla docente, pur avendone pieno diritto, è stato illegittimamente negato il diritto di precedenza in una delle sedi indicate in domanda, senza alcuna motivazione, disuguaglianza di fatto, che incide sul diritto al lavoro, con conseguente e contestuale violazione degli artt. 3 e 4 Cost..

Il Giudice, pertanto, dovrà verificare se, in concreto, manchino i presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio del dedotto potere. Nel caso di specie, come riferito dal Consiglio di Stato, non discutendosi in concreto su di un atto amministrativo in senso stretto, il Giudice Ordinario non incontra limiti nei suoi poteri decisorii nelle vertenze con l'Amministrazione, ed infatti, quando non è, appunto, in discussione, un atto amministrativo, allorquando la P.A. abbia agito iure privatorum, come nel caso di specie, vale il principio generale desumibile dall'art. 24 Cost., a mente del quale “ *il Giudice adotta nei confronti della P.A. tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati; nei medesimi casi, il Giudice Ordinario non incontra limiti neanche in sede cautelare.*”

L'interesse di diritto soggettivo per il quale si richiede la tutela è quello di veder riconoscere il proprio diritto di essere assegnataria, per l'a.s. 2017/2018, di una sede di assunzione che tenga conto di quanto previsto dalla Legge n.107/2015 e dai successivi C.C.N.I., concernente la mobilità



del personale scolastico per l'a.s. 2017/2018 e dall'O.M. del 12.04.2017, che diventa atto dovuto nei confronti dell'avente diritto.

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi ineludibili della tutela cautelare sia in relazione al fumus boni iuris che al periculum in mora.

CONCLUSIONI

- 1) in via **preliminare e d'urgenza**, con decreto inaudita altera parte, considerata la manifesta fondatezza del ricorso, per le ragioni di diritto sopra esposte, e tenuto conto del periculum di un pregiudizio grave, attuale, imminente ed irreparabile che deriverebbe alla ricorrente dall'attesa della definizione del presente giudizio, preliminarmente, dichiarare ed accertare, previa disapplicazione della Premessa alle "Note Comuni" del C.C.N.I. dell'11.04.17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie.... non è valutabile", **il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018 e seguenti, del servizio d'insegnamento pre-ruolo svolto presso le scuole di istituzione regionale** (dall'anno scolastico 2000/01 all'anno scolastico 2014/15) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica al relativo inserimento di **ulteriori punti 84** nella graduatoria di mobilità anno 2017/2018 per un **totale di punti 120 (114+6)**, nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- 2) Conseguentemente dichiarare illegittimo, per tutti i motivi espressi in narrativa, il mancato riconoscimento del chiesto trasferimento presso gli ambiti indicati in premessa che costringono la ricorrente a rimanere titolare nella sede di servizio presso l'ISIS Mamoli di Bergamo Ambito Scolastico Lombardia 0004, la pubblicazione dei relativi bollettini, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendoli nel nulla, se del caso disapplicando il C.C.N.I.



dell'11.04.2017 nonché la successiva Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2017 , conseguentemente, emettere un provvedimento che, in via cautelare ed a rettifica del provvedimento di trasferimento, ordini all'Amministrazione scolastica resistente di assegnare alla ricorrente una sede di assunzione, con decorrenza immediata, nella Provincia di Catania–Ambito Territoriale 0010, sulla base del punteggio riconosciute e delle preferenze delle sedi scolastiche espresse in domanda, o presso altro Ambito Territoriale della provincia di Catania ritenuto idoneo tra quelli scelti dalla ricorrente come sedi di preferenza;

- 3) **nel merito**, previa emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza di rito ed assegnato il termine previsto dal codice di rito, si chiede confermare quanto richiesto con istanza cautelare, dichiarando illegittima, e/o inefficacia la graduatoria per la mobilità interprovinciale di cui agli elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2017/2018 scuola secondaria di secondo grado” posto comune per la classe di concorso **A446- Lingua e civ straniera (spagnolo)**., pubblicati in data 20.07.2017, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Sicilia, **0010;0009;0006,0007,0008,0026, Provincia Siracusa, 0014. 0013, Provincia di Enna, Provincia di Caltanissetta, Provincia di Ragusa, Provincia di Palermo, AMBITO 0002, AMBITO 0003** , dalla stessa indicati quali sedi preferite;
- 4) **In via subordinata** in caso di denegato accoglimento della domanda principale di cui sopra, accogliere nel merito la domanda relativa alle doglianze della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017;
- 5) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione della ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;



- 6) Condannare il MIUR e/o, comunque gli uffici periferici dello stesso, al pagamento di spese, compensi del presente di giudizio.

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza; nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo personale della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto vantato.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Ai fini dell'art. 14 T.U. Spese di Giustizia –DPR 115/02– si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che il contributo unificato da versare ammonta ad euro 259,00 poiché si tratta di “Controversie individuali di lavoro privato e pubblico .

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Bollettino mobilità relativa all'a.s. **2017/2018 prov. di Catania;**
- 2) Tabella di valutazione dei titoli e servizi **CCNI Mobilità dell'11 aprile 2017;**
- 3) elenchi “dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) **a.s. 2016/2017;**
- 4) Premessa alle “Note Comuni” allegate al **C.C.N.I. dell'8.04.2016;**
- 5) Provvedimento di **assegnazione provvisoria fino al 31 agosto 2017, presso l'Istituto Tecnico “Pietro Branchina” di Adrano (prov. di Catania);**
- 6) **O.M. 241/2016 dell'8.04.16, relativa alla mobilita a.s. 2016/2017;**
- 7) **O.M. 222/2017 dell'12 .04.2017 relativa alla mobilità a.s.del 2017/2018;**



- 8) Provvedimento di passaggio in Ruolo e di nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;
- 9) Istanza on line alla Mobilità per l'**anno scolastico 2017/2018**;
- 10) Esito valutazione domanda di mobilità **2017/18**;
- 11) Certificato di servizio presso l'Istituto Tecnico Regionale;
- 12) Istanza on line alla Mobilità per l'**anno scolastico 2016/2017**;
- 13) Autocertificazione di residenza;
- 14) Esito valutazione domanda di mobilità **2016/17**;
- 15) Notifica pec trasferimento mobilità 2016-2017;
- 16) Nota prot. n. 36093 del 23 giugno 2016 Ass.to Reg. Istruzione;
- 17) Contributo unificato
- 18) Procura

Niscemi 18 agosto 2017

Avv. Giovanni Di Martino

